

COMUNE DI SQUILLACE

STATUTO

Delibera n. 31 del 20/9/2002.

Art. 1

(Finalità e funzioni)

1. Il Comune di Squillace rappresenta la comunità squillacese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale, indirizzando verso obiettivi di progresso civile e democratico e di solidarietà sociale.
2. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali.
3. Il Comune:
 - a)-promuove ogni forma idonea di collaborazione con i comuni contermini, con la provincia, con la regione ed altri enti pubblici;
 - b)-riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali e naturali in funzione di una più alta qualità della vita;
 - c)-salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, archeologico, artistico e paesaggistico, quale contributo ai valori della civiltà e nel rispetto dell'identità storica e dell'integrità fisica del suo territorio;
 - d)-promuove e realizza, nell'ambito delle sue competenze, la piena parità tra uomini e donne, assicurando il principio della pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione;
 - e)-assicura l'assistenza e la protezione dei cittadini che non sono autosufficienti (bambini-anziani-ammalati-tossicodipendenti-ecc.) assumendo tutte le iniziative atte a rimuovere i disagi di ordine economico, sociale e sanitario;
 - f)-concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la salute del cittadino e dell'ambiente,
 - g)-favorisce l'attività agonistica in tutti i suoi molteplici aspetti esaltando e incentivando la pratica sportiva con idonee strutture ed in particolare quella dilettantistica;
 - h)-adotta iniziative adeguate per l'organizzazione del tempo libero, favorisce e promuove attività culturali;
 - i)-tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con pertinenze artistiche e tradizionali.
4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma.
5. Il gonfalone del Comune, su campo azzurro e con fregi ricamati in oro zecchino, riporta al centro lo stemma a scudo sovrastato da corona turrita nel quale è simboleggiata l'antica origine magno-greca della città. All'interno, in alto, il toponimo greco della città "SKILLETION", al centro dello stemma una testa di profilo con elmo alato del dio Mercurio, una nave quadriremi, le onde del mare e, infine, i tre colli.
6. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da regolamento.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
8. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Municipio, n. 1.

TITOLO I **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA**

Art. 2

(Valorizzazione delle associazioni e partecipazione dei cittadini)

1. Il Comune favorisce con appositi interventi e contributi le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, **del turismo**, della cultura, dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero e gli organi locali di informazione, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento.
2. Il Comune può stipulare con associazioni o società cooperative operanti nei settori di cui al comma 1 convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.
3. Il Comune favorisce l'attività di associazioni a carattere sociale-politico, diverse dai partiti e dalle associazioni ad essi assimilabili, che operino esclusivamente su base comunale.

Art. 3

(Consultazioni dei cittadini)

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere petizioni e interrogazioni al Comune per esporre necessità collettive o per chiedere provvedimenti.
2. Il Comune ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere entro sessanta giorni.
3. Per acquisire una approfondita conoscenza nei diversi campi di attività e garantire la partecipazione della comunità locale il Comune promuove la costituzione della "CONSULTA COMUNALE" per consentire:
 - pareri consuntivi su richiesta dell'amministrazione,
 - rilievi, raccomandazioni e proposte relative alle attività, ai servizi e agli atti del Comune.
4. Il regolamento disciplina le modalità di composizione della "CONSULTA COMUNALE" e le forme di partecipazione.
5. Il Comune promuove altresì la costituzione della "CONSULTA GIOVANILE" e della "CONSULTA DEGLI ANZIANI". Le modalità di composizione e le forme di partecipazione di dette consulte sono disciplinate dal regolamento.

Art. 4

(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

Art. 5

(Referendum propositivi e abrogativi)

1. Su richiesta del 30% (trentapercento) degli elettori, il Comune indice referendum propositivi o abrogativi che abbiano per oggetto atti amministrativi di interesse generale.
2. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:
 - revisione dello Statuto e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;

- tributi, bilancio e mutui;
 - espropriazione per pubblica utilità;
 - designazione e nomine.
3. I quesiti referendari debbono essere presentati sotto forma di articoli o di chema di deliberazione.
 4. La loro ammissibilità è dichiarata “dalla Commissione per i referendum”.
 5. Il regolamento disciplina le modalità di composizione “della Commissione per i referendum”.
 6. Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e abbiano riportato la maggioranza dei voti validi.
 7. Esse sono vincolate per il consiglio comunale e qualora questo ultimo, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati, non provvede con gli atti esecutivi che si rendono necessari può essere richiesto dai promotori del referendum all'organo di controllo l'invio di un commissario in sostituzione.
 8. Il Comune, previa intesa con i comuni contermini, può prevedere lo svolgimento di referendum a carattere intercomunale.
 9. Alla consultazione referendaria partecipano i cittadini residenti.
 10. Il regolamento stabilisce modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, i termini di indizione, lo svolgimento delle operazioni e la proclamazione dei risultati.
 11. I referendum di cui al presente articolo non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 6

(Diritto di accesso dei cittadini ai procedimenti amministrativi e alla informazione)

1. Fatti salvi i limiti posti dalla legislazione vigente e dal relativo regolamento governativo, tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune e di ottenere le relative copie. secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. L'estrazione di copie da parte dei cittadini non costituisce titolo valido se non in regola con la vigente legislazione in materia di bollo.
3. Il regolamento disciplina il diritto di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al comma precedente.

Art. 7

(Trasparenza dell'Amministrazione)

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la controllabilità della propria azione, il Comune rende pubblici, con strumenti di informazione e di comunicazione di massa:
 - il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 - i criteri e le modalità per gli appalti di opere pubbliche, per la fornitura di bene e servizi e per i contratti in generale;
 - gli aggiudicatari di appalti di opere pubbliche e i fornitori di beni di servizi;
 - i criteri di assunzione temporanea di personale e di bandi di concorso.

Art. 8

(Difensore civico)

1. E' istituito il difensore civico comunale.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore civico è eletto tra i cittadini residenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la elezione a consigliere comunale e che abbiano una adeguata competenza giuridico-amministrativa e diano garanzia di indipendenza e imparzialità.
4. **Soppresso (delibera di C.C. n. 31 del 20/9/2002)**
5. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale. Per la validità della seduta è richiesta la presenza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Alla prima votazione per la elezione del difensore civico è necessario la unanimità. Alla seconda votazione per la elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta si procede ad una terza votazione e per la elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Il difensore civico dura in carica tutta la durata del consiglio comunale e può essere rieletto una sola volta.
7. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, del consiglio regionale, Provinciale, Comunale, delle Comunità Montane, di membro dei consigli di amministrazione o degli organi direttivi dei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, di componente del comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di consulente legale o tecnico-amministrativo che presta abitualmente la propria opera per il Comune o a imprese o enti che hanno rapporti con esse.
8. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE

SEZIONE I I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 9

(Poteri, diritti e doveri del consigliere)

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta la collettività comunale.
2. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio, fatta eccezione per gli atti indicati all'art. 17 e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. Ciascun consigliere ha diritto di avere piena informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del Consiglio.
4. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.
5. Il regolamento del Consiglio stabilisce forme di contingentamento dei tempi della discussione.
6. Ciascun consigliere ha il dovere di partecipare ai lavori del Consiglio

Art. 10

(Dimissioni del consigliere)

1. Le dimissioni del consigliere comunale indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 11

(Consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dallo Statuto è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza.
2. In ogni caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 12

(Decadenza del mandato di Consigliere)

1. Il Consigliere comunale che non interviene alle sedute di Consiglio per 5 (cinque) volte consecutive è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco accertata l'assenza maturata dal Consigliere, comunica allo stesso, per iscritto, ai sensi dell'art. 31, comma 6 bis, della legge 142/90, per come introdotto dalla legge 03/8/1999, n° 265, l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il Consigliere ha facoltà di fare valere le cause giustificative dell'assenza nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori nei termini fissati dal regolamento"

Art. 13

(Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo)

1. Ogni consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.
3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, perchè questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.
4. Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento;
5. L'organizzazione e il funzionamento dei gruppi e della conferenza dei capigruppo sono stabiliti dal regolamento.

SEZIONE II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

(Organi del Consiglio)

1. **Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, il Sindaco, la Giunta;**
2. **Il Consiglio Comunale è l'organo che rappresenta tutta la Comunità e che compie le scelte politiche – amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune anche mediante approvazione di direttive generali e programmi;**
3. **Nel proprio seno il Consiglio Comunale nomina un Presidente le cui funzioni sono disciplinate dalla legge e nell'ambito del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In sede di prima applicazione della norma di cui sopra la elezione avviene nella prima seduta del Consiglio successiva alla esecutività della nomina stessa.**

Art. 15

(Adempimenti preliminari dopo le elezioni)

1. **La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione della sua elezione e deve tenersi entro 10 giorni dalla sua convocazione.**
2. **È presieduta dal Sindaco sino alla elezione del Presidente del Consiglio.**

3. Quale primo adempimento il Consiglio, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti. Per la convalida degli stessi la votazione é palese e possono partecipare anche i consiglieri nei cui confronti sia stato presentato ricorso di ineleggibilità.
4. Provvede, nella stessa seduta, alla elezione tra i propri componenti della Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli art.. 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.
5. Procedo a votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, alla elezione tra i consiglieri del Presidente del Consiglio.

Art. 15 bis
(Attribuzione del Presidente del Consiglio)

- Il Presidente del consiglio:
 - a. rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b. convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco; presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c. decide sulle ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulla stessa la decisione del Consiglio;
 - d. ha poteri di polizia nel corso delle svolgimento delle sedute consiliari;
 - e. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
 - f. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

Le funzioni di Presidente del Consiglio, in sua assenza, sono esercitate dal Consigliere Anziano individuato secondo le modalità di cui all'art. 40 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Art. 16
(Convocazione e ordine del giorno)

1. Il Consiglio comunale svolge la propria attività in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il Presidente, se eletto, convoca il Consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
3. Il Consiglio comunale può essere convocato, in via straordinaria:
 - a)-su richiesta del Sindaco;
 - b)-per deliberazione della Giunta;
 - c)-su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati. In quest'ultimo caso, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data nella quale è pervenuta la richiesta.
4. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattrore.
5. L'avviso della convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

6. Il Consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa determinazione del Presidente, sentito il Sindaco.
7. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
8. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello fissato per la seduta.
9. Il deposito degli atti all'esame del Consiglio comunale é disciplinato dal regolamento.
10. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate sono sempre depositati in termini tali da consentire l'apposizione dei pareri e delle attestazioni previsti dalla legge.
11. Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo del deposito.
12. Il regolamento riserva altresì apposite sedute o frazioni di sedute alla discussione delle interrogazioni, delle mozioni e delle proposte dei consiglieri.

Art. 17

(Presidenza del Consiglio comunale)

-SOPPRESSO-

Art. 18

(Attività deliberativa del Consiglio)

1. Sulle materie di competenza del Consiglio di cui all'art. 32 della legge 142/90, l'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta **al Presidente**, alla giunta comunale, al Sindaco nei casi previsti dalla legge e dallo Stuto, a ciascun consigliere, con i limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento del Consiglio determina i casi e le modalità con cui il Consiglio comunale può prendere in considerazione proposte di deliberazione presentate al Consiglio comunale da comitati e associazioni di cittadini.
3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste.
4. Le proposte di deliberazione sono votate secondo modalità stabilite dal regolamento.

Art. 19

(Attività di indirizzo e di controllo dal Consiglio)

1. Il Consiglio comunale può discutere su temi che interessano la comunità locale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal Consiglio.
2. Nel caso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno o nel caso previsto dal primo comma, ciascun consigliere può presentare al voto del Consiglio ordine del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti ad indirizzare l'azione della giunta o del Consiglio.
3. In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso Enti, istituzioni, consorzi presentano una relazione sull'attività svolta. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità del dibattito relativo e determina i casi in cui esso può concludersi con il voto.

Art. 20

(Nomina di persone)

1. Il Consiglio comunale disciplina i criteri da seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni, di competenza del Sindaco. La nomina o la designazione dei Consiglieri comunali é disciplinata dal regolamento.

Art. 21

(Pubblicità e validità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
2. Qualora la seduta non possa avere luogo per mancanza del numero legale ne è steso il verbale nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri assenti giustificati, i nomi dei consiglieri e degli assessori non consiglieri assenti ingiustificati.
3. non concorrono a determinare la validità della seduta:
 - a)-i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad estenersi e ad allontanarsi;
 - b)-i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 22

(Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni)

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto disposto nel comma 2. Esse avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui il regolamento prevede la votazione per appello nominale.
2. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
3. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto al voto.
4. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.
5. Non si computano per determinare la maggioranza dei voti le schede bianche o quelle nulle.

Art. 23

(Commissioni consiliari permanenti)

1. Le commissioni sono composte da consiglieri comunali nominati con provvedimento del Sindaco su designazione dei capigruppo consiliari.
2. Il regolamento determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti costituite in modo che ciascuna corrisponda a un settore organico di materie individuato sulla base della struttura organizzativa del Comune.
3. Il regolamento stabilisce i criteri per assicurare il rispetto della proporzionalità dei gruppi consiliari in seno alle commissioni; disciplina l'attività e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze e la durata.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
6. Le commissioni possono invitare chiunque a partecipare ai propri lavori per l'esame di specifici argomenti.
7. Il Sindaco e i componenti della Giunta hanno il diritto, e se richiesto il dovere, di partecipare alle sedute delle commissioni.

8. Qualora la commissione é chiamata a svolgere funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza é attribuita ad un Consigliere espresso da parte dei gruppi di minoranza.
9. Le Commissioni consiliari, permanenti o speciali, possono disporre l'audizione di dipendenti del Comune, nonchè gli esperti o di rappresentanti di associazioni, di enti o di organizzazioni di volontariato.

Art. 24

(Compiti delle Commissioni consiliari speciali)

1. Su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. In materia si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 25

(Assistenza alle sedute e verbalizzazione)

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio anche con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimità sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal Presidente, dagli assessori e dai consiglieri.
2. Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del Consiglio è redatto verbale della deliberazione secondo modalità stabilite dal regolamento, sottoscritto da colui che ha presieduto il Consiglio e dal Segretario comunale o da colui che legalmente lo sostituisce nel compito di verbalizzare. Il verbale indica altresì i nomi dei consiglieri intervenuti nella discussione e i voti favorevoli, quelli contrari e quelli astenuti. Il verbale è sottoscritto da colui che ha presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della proposta e dal Segretario comunale o colui che lo ha sostituito.
3. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

Art. 26

(Regolamento del Consiglio)

1. A maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento dell'organo.

SEZIONE III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27

(Composizione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 della legge 142/90, la Giunta comunale é composta dal Sindaco che la presiede e da **3 a 5** Assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Per la rimozione della cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri e gli assessori comunali.

4. Il Sindaco, sentita la Giunta entro **30 (trenta) giorni** dalla data della prima seduta successiva alle elezioni presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Con cadenza annuale il Sindaco relazione dettagliatamente al Consiglio sulla attività svolta dall'esecutivo durante l'anno decorso in maniera tale da porre il Consiglio stesso nelle condizioni di verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori".

Art. 28

(Competenza della Giunta)

1. Nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge, la Giunta comunale:
 - a- collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune;
 - b- adotta tutti gli atti che non siano di competenza del Consiglio;
 - c- adotta tutti gli atti che comportano impegni di spesa che non siano di competenza dei responsabili;
 - d- provvede alle nomine che non siano di competenza del Sindaco e del Consiglio;
 - e- predispone i progetti del bilancio annuale e di quello pluriennale di previsione;
 - f- predispone il bilancio consuntivo;
 - g- nomina le commissioni di studio e consulta con il compito di studiare piani e programma di rilevanza per la comunità locale;
 - h- riferisce al Consiglio sulla propria attività in sede di approvazione di bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - i- assicura il normale funzionamento dei servizi comunali;
 - l- vigila sull'andamento e l'efficienza degli uffici e dei servizi;
 - m- promuove l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
 - n- adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e delle procedure selettive e concorsuali.
- 2- La Giunta svolge la sua attività attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 29

(Convocazione e ordine del giorno)

1. La Giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce.
2. In caso di sua assenza o impedimento la convocazione è disposta dal Vice-Sindaco.
3. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Sindaco.
4. Qualora non siano presenti il Sindaco o il Vice-Sindaco, la Giunta è presieduta dall'assessore anziano di età.
5. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
6. L'attività della Giunta è collegiale. Il Sindaco, che la presiede, ne garantisce l'unità di indirizzo, coordina e promuove le attività dei singoli assessori.
7. Gli assessori rispondono collegialmente degli atti posti in essere dalla Giunta ed, individualmente, degli atti e decisioni adottati nelle sfere di competenza.
8. (Soppresso).

Art. 30

(Validità delle sedute)

1. Le sedute della Giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 31

(Presentazione e votazioni delle proposte di deliberazione)

1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun assessore.
2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri richieste dalla legge.
3. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.
4. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei votanti.
5. La Giunta risponde collegialmente degli atti deliberativi assunti.

Art. 32

(Documento programmatico e mozione di sfiducia)

1. I gruppi consiliari che approvano gli indirizzi generali di governo costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge, sino a che non dichiarino espressamente al Consiglio comunale di non far più parte della maggioranza.
2. I gruppi consiliari che non approvano gli indirizzi generali di governo sono considerati di minoranza ad ogni fine di legge e di Statuto.
3. Il Sindaco e la rispettiva Giunta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, comma 2 Legge 142/90, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
5. La mozione di sfiducia si intende approvata se viene votata favorevolmente per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 33

(Assistenza e verbalizzazione delle sedute)

1. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario le relative funzioni sono svolte da chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta.

SEZIONE IV IL SINDACO

Art. 34

(Elezione)

1. Il Sindaco é eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge ed é membro del rispettivo Consiglio comunale.

Art. 35

(Funzioni)

1. Il Sindaco:
- presiede la Giunta ed il Consiglio comunale;

- rappresenta il Comune e ne dirige l'amministrazione secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale;
- esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente Statuto;
- Risponde delle opinioni espresse e dei votanti dati, durante l'esercizio del suo incarico, davanti al Consiglio comunale;
- assicura il costante collegamento del Comune con lo Statuto, la Regione, la Provincia e tutte le altre realtà economiche, culturali, sociali, promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività;
- assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- indice i referendum e ne proclama i risultati;
- indirizza agli assessori le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune.

Art. 36

(Deleghe del Sindaco quale capo dell'amministrazione)

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori e ai consiglieri nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
2. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.
3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
4. Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Art. 37

(Disciplina degli orari)

1. Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina e organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, per come previsto dall'art. 36, comma 3 Legge 142/90.

Art. 38

(Accordi di programma)

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta e sentito il Consiglio comunale, promuove la conclusione di accordi di programma previsti dalla legge.
2. Ciascun consigliere comunale può avanzare proposte motivate per la promozione di un accordo di programma. Il Sindaco, in tal caso, sottopone la proposta all'esame della Giunta e riferisce in ogni caso al Consiglio comunale sulla deliberazione della Giunta.

Art. 39

(Forme associative e di collaborazione)

1. Per perseguire scopi di pubblica utilità ed in particolare per valorizzare le vocazioni economiche, culturali e sociali della comunità locale, il Comune può stipulare convenzioni e costituire e partecipare a consorzi con soggetti pubblici e privati.
2. La convenzione è sottoposta al Consiglio comunale per l'approvazione.
3. Il Comune è rappresentato nei consorzi di cui al comma 1 dal Sindaco o dal suo delegato.

TITOLO III DECENTRAMENTO

Art. 40

(Organismi decentrati di partecipazione)

1. Il Comune favorisce la istituzione di comitati rionali o di frazioni, quali organismi di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale e ad integrarle con gli indirizzi politici comunali.
2. I comitati rionali o di frazione riconosciuti dal Comune vengono consultati regolarmente dagli organi comunali per gli aspetti concernenti il rispettivo territorio. Possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi comunali.
3. Il regolamento disciplina le modalità di composizione dei comitati o di frazione.

TITOLO IV UFFICI COMUNALI E PERSONALE

Art. 41

(Principi e criteri direttivi)

1. L'attività amministrativa del Comune si informa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e quelli di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici.
2. L'organizzazione degli uffici si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.

Art. 42

(Personale)

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati, ai sensi di legge, in un ruolo organico.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Il regolamento, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ente, disciplina:
 - a) la dotazione organica;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - c) le procedure per l'assunzione del personale.
4. Il regolamento disciplina altresì:
 - a) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui alla legge.
5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.
6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 42bis
(Incarichi esterni)

1. In caso di assenza dei responsabili dei settori a supporto degli stessi e per particolari motivate esigenze connesse al miglior funzionamento dei Settori, la Giunta comunale può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermo restando i requisiti fissati dal Regolamento.
2. Il contratto non può essere trasformato a tempo indeterminato.
3. La durata del contratto non può essere superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art. 43
(Organizzazione amministrativa)

1. L'organizzazione burocratica del Comune è definita dal regolamento che ne individua l'articolazione organizzativa e funzionale.

Art. 44
(Segretario)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51 bis, comma 4 legge 142/90, le funzioni del segretario comunale sono stabilite dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 45
(Controllo di gestione e revisori dei conti)

1. Il controllo di gestione è esercitato dal revisore dei conti, eletto con le modalità e nelle forme di legge.
2. Il revisore dei conti può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale, e, se richiesto, ha l'obbligo di collaborare con questo; egli esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.
3. L'indennità del revisore dei conti è stabilita dalla Giunta comunale in misura non superiore alle tariffe fissate del competente organo.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 46
(Modalità di erogazione dei servizi)

1. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati o pubblici.
2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali; i servizi, di ogni tipo, sono prodotti e erogati, in base a valutazioni di convenienza economic-operativa e sociale effettuate dal Consiglio comunale, da organismi comunali, da consorzi, da soggetti privati.
- 2 bis L'ordinamento degli uffici e dei servizi é disciplinato dall'apposito regolamento.

TITOLO VI
APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 47

(Approvazione dello Statuto)

1. Lo Statuto del Comune deve essere approvato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le disposizione di cui al predetto comma si applicano anche a modifiche statutarie.

2. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 48

(Revisione ed abrogazione dello Statuto)

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità che la legge e lo Statuto stabilisce per la approvazione.
2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.
3. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento della entrata in vigore di quest'ultimo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 49

(Vigore dei regolamenti vigenti)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.